



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 7.9.2007
COM(2007) 506 definitivo

PARERE DELLA COMMISSIONE

sulla richiesta dell'Irlanda di partecipare al regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

I. INTRODUZIONE

1. Il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi^[1]. Esso si basa sull'articolo 63, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE, che fa parte del Titolo IV relativo a visti, asilo, immigrazione e altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone. Pertanto, la posizione dell'Irlanda e del Regno Unito rispetto a tale regolamento è soggetta al "protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda". Il protocollo indica che in linea di principio questi due Stati membri non partecipano all'adozione di misure basate sul titolo IV del trattato CE e non sono da esse vincolati. Tuttavia, ciascuno di questi due Stati può chiedere di parteciparvi prima dell'adozione di misure di questo tipo (è sufficiente a tal fine una semplice notifica), oppure successivamente (notifica al Consiglio e alla Commissione, parere della Commissione entro 3 mesi e decisione della Commissione entro 4 mesi dalla data della notifica), senza pregiudizio del protocollo sull'integrazione dell'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea.

2. Conformemente all'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 3 luglio 2001, la sua intenzione di partecipare all'adozione e all'applicazione del regolamento n. 1030/2002, e vi ha effettivamente partecipato.

Conformemente all'articolo 4 dello stesso protocollo, l'Irlanda ha notificato al Consiglio e alla Commissione, con lettera del 19 dicembre 2003, la sua intenzione di partecipare al regolamento n. 1030/2002. Tuttavia, la procedura di cui all'articolo 11(3) e 11a del trattato CE, che dovrebbe essere applicata in questo caso conformemente all'articolo 4 del protocollo, non è stata seguita. Nonostante questo errore procedurale, tutte le istituzioni e gli Stati membri hanno agito da allora come se l'Irlanda partecipasse pienamente all'applicazione del regolamento n. 1030/2002.

3. Il 24 settembre 2003, la Commissione ha presentato una proposta per modificare il regolamento n. 1030/2002^[2], e il 10 marzo 2006 ha presentato una proposta modificata^[3].

Durante le discussioni su questa proposta modificata è emerso l'errore procedurale sopra menzionato.

Per rimediare a questo errore, e in linea con le conclusioni del COREPER del 6 giugno 2007, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 7 giugno 2007 (ricevuta lo stesso giorno) la conferma della sua notifica iniziale e dell'intenzione di partecipare al regolamento n. 1030/2002.

4. Il presente documento costituisce il parere che la Commissione deve trasmettere al Consiglio, conformemente all'articolo 11a del trattato CE, sulla notifica dell'Irlanda del 7 giugno 2007 della sua intenzione di partecipare al regolamento n. 1030/2002. Tale parere deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ricevimento della notifica.

[1] GU L 157 del 15.6.2002, pag. 1.

[2] COM(2003) 558 definitivo.

[3] COM(2006) 110 definitivo.

II. VALUTAZIONE, DA PARTE DELLA COMMISSIONE, DELL'INTENZIONE DELL'IRLANDA DI PARTECIPARE AL REGOLAMENTO N. 1030/2002

1. La Commissione esprime un parere favorevole sull'intenzione dell'Irlanda di partecipare al regolamento n. 1030/2002.
 - Il regolamento n. 1030/2002 è volto ad armonizzare il modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi in quanto misura di armonizzazione della politica in materia di immigrazione in vista dell'ingresso e dell'uscita di cittadini di paesi terzi. Modelli armonizzati e norme comuni di sicurezza per i permessi di soggiorno nell'insieme dell'Unione europea facilitano l'attraversamento delle frontiere e contribuiscono così al buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. L'Irlanda ha anche partecipato all'azione comune 97/11/GAI^[4] del Consiglio, che è stata sostituita dal regolamento n. 1030/2002 dopo il trasferimento di questa materia nella sfera di competenze della CE in virtù del trattato di Amsterdam.
 - L'Irlanda partecipa anche al regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti. Il Consiglio europeo di Salonicco del giugno 2003 ha chiesto un approccio coerente e soluzioni armonizzate per quanto riguarda i documenti per i cittadini dei paesi terzi, e la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (CE) n. 1030/2002 contribuirebbe a tale approccio coerente.
 - Finora, l'Irlanda ha di fatto partecipato al regolamento n. 1030/2002 senza che ciò abbia causato problemi di alcun tipo.
2. Per questi motivi la Commissione intende adottare una decisione positiva, conformemente all'articolo 11a del trattato CE, sulla notifica, da parte dell'Irlanda, dell'intenzione di partecipare al regolamento n. 1030/2002.

L'articolo 11a del trattato CE stabilisce che, entro quattro mesi dalla data della notifica, la Commissione decide in merito, così come su eventuali disposizioni specifiche che ritenga necessarie. Alla luce della situazione esistente, non è necessario prevedere alcuna disposizione specifica.
3. Il presente parere è indirizzato al Consiglio conformemente all'articolo 4 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda in combinato disposto con l'articolo 11(3) del trattato CE, ed è trasmesso per informazione al Parlamento europeo.

^[4] GU L 7 del 10.1.1997, pag. 1.